COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1996

relativa ad un contributo finanziario specifico della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle nei Paesi Bassi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(96/247/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che nel corso del 1994 sono insorti nei Paesi Bassi focolai della malattia di Newcastle; che la comparsa di questa malattia costituisce un grave rischio per il patrimonio avicolo comunitario e che la Comunità ha la possibilità di risarcire le perdite verificatesi, per contribuire ad eradicarla al più presto;

considerando che, non appena la presenza della malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità olandesi hanno preso misure appropriate, tra cui quelle previste all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che tali misure sono state notificate dalle autorità olandesi;

considerando che sono soddisfatte le condizioni necessarie alla partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per i focolai della malattia di Newcastle insorti nel 1994, i Paesi Bassi possono ottenere dalla Comunità un contributo finanziario pari:

— al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento, la distruzione del pollame e dei prodotti a base di pollame, se del caso;

— al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi per la pulizia e la disinfezione delle aziende e delle attrezzature;

— al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi a titolo di indennizzo dei proprietari per la distruzione di mangimi ed attrezzature contaminati.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso dietro presentazione di documenti giustificativi.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere inoltrati dai Paesi Bassi entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.